

L 17/07/1954 n.614 - Vigente alla G.U. 13/09/2006 n. 213

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (PERSONALE)

Legge 17 luglio 1954, n. 614 (in Gazz. Uff., 13 agosto, n. 184). -- Nomina ad aiutanti ufficiali giudiziari degli uscieri di conciliazione che hanno esercitato, per un tempo determinato, le funzioni di ufficiali giudiziari.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

Articolo unico

-- Gli uscieri di conciliazione che alla data di pubblicazione della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, hanno esercitato per almeno due anni, anche non continuativamente, le funzioni di ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 91 (1) del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, possono, entro i limiti dell'organico, e nel termine di cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, essere nominati aiutanti ufficiali giudiziari con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, su proposta del Presidente della Corte d'appello competente.

(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 30 settembre 1954, n. 225]